

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore CARLOTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'assoggettamento all'imposta sul valore aggiunto di alcuni prodotti dell'allevamento

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, regola il regime d'imposta sul valore aggiunto per i produttori agricoli.

Come vi è ben noto, tale regime prevede l'applicazione di particolari percentuali di compensazione che consentono di forfettizzare al 100 per cento l'importo detraibile, a condizione che il prodotto ceduto sia compreso nella parte I della tabella A allegata al citato decreto.

Tale tabella, nella parte I, relativa ai prodotti agricoli ed ittici, elenca:

«4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, api e bachi da seta».

È evidente che la dizione «destinati all'alimentazione umana» si riferisce ad «altri animali vivi» e non a tutti i precedenti animali elencati.

Senonchè il Ministero delle finanze — Direzione generale delle tasse, con la sua risoluzione n. 331462 del 16 luglio 1981, in sede interpretativa di tale elencazione, ha esteso a tutte le specie elencate nel predetto numero 4) la dizione «destinati all'alimentazione umana», con la conseguenza che i produttori agricoli allevatori sono soggetti a diverso regime fiscale a seconda della destinazione dei capi ceduti disposta dall'acquirente, che deve rilasciare «apposita dichiarazione scritta» dalla quale risulti espressamente che tali animali sono destinati all'alimentazione umana.

Nè il problema è stato completamente risolto con la successiva risoluzione ministeriale n. 362304 del 30 giugno 1986, con la quale il Ministero delle finanze, pur riconoscendo che, per i conigli da riproduzione, la destinazione all'alimentazione umana «sussiste, anche se non in modo immediato, rappresentando tale destinazione la conclusione normale del loro breve ciclo vitale», continua a pretendere il rilascio, da parte dell'acquirente, di una dichiarazione scritta che attesti la destinazione degli animali all'alimentazione umana.

Tale interpretazione, oltrechè essere in contrasto con le direttive comunitarie e la struttura della tariffa doganale, non riconosce appieno la natura agricola dell'attività cunicola indipendentemente dall'uso che dell'animale può farne l'acquirente. Tanto più che l'effettiva destinazione alimentare viene data dalla massaia o dal cuoco che mettono il coniglio in pentola, massaia o cuoco che non possono

essere chiamati a convalidare la dichiarazione dell'acquirente.

E così, se la destinazione è dichiarata per uso di alimentazione, si appalesa applicabile la percentuale di compensazione del 9 per cento; se, per contro, la destinazione è diversa (esempio: riproduzione), i capi perdono la qualifica di prodotti agricoli e, in tal caso, deve essere applicata l'aliquota normale del 18 per cento.

Appare, quindi, necessario porre rimedio a quanto sopra evidenziato, statuendo che il prodotto dell'allevamento (come già avviene per i bovini, suini e avicoli) deve sempre essere considerato «agricolo», indipendentemente dalla sua futura utilizzazione.

Ritengo che il rimedio sia semplice: basterà, infatti, riformulare in modo meno equivocabile il predetto numero 4) della parte I della tabella citata e, a tal fine, si propone di approvare il seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il numero 4 della parte I (prodotti agricoli ed ittici) della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

«4) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane, api e bachi da seta; altri animali vivi destinati all'alimentazione umana».